

Schema di Convenzione

approvato dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo con deliberazione n. _____
del _____

approvato dalla Giunta Camerale della C.C.I.A.A. di Chieti con deliberazione n. _____
del _____

per la realizzazione, gestione e sviluppo dell'infrastruttura tecnologica **CAMPUS DELL'INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E METALMECCANICA**

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____

tra

la **Regione Abruzzo** (nel seguito indicata per brevità come "Regione"), rappresentata da _____, in qualità di _____

e

la **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti** (nel seguito indicata per brevità come "Ente Attuatore") rappresentata da _____, in qualità di _____

PREMESSO

- che il PAR FSC della Regione Abruzzo (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 458 del 4 luglio 2011, modificato ed adeguato con deliberazione n. 556 dell'8 agosto 2011, oggetto di presa d'atto del CIPE con deliberazione del 30 settembre 2011 n. 79/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2012) prevede la Linea di Azione I.1.1.a "Sostenere la realizzazione dell'Azione Connessa Automotive" e individua l'intervento quale Azione Cardine del Programma;
- che il PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013, come da ultimo modificato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 16 aprile 2013, prevede, alla pagina 58, per la Linea di Azione I.1.1.a la modalità attuativa dell'Accordo di Programma Quadro Rafforzato e quale costo totale l'importo di € 32.599.700,00 interamente a valere su risorse FSC;
- che con Deliberazione della Giunta Camerale n. 58 del 19 giugno 2012, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti si è proposta quale Soggetto-Ente Pubblico per la realizzazione e lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica del Campus Innovazione Automotive e Metalmeccanico;
- che con deliberazione n. 627 del 2 ottobre 2012, la Giunta Regionale ha individuato la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti quale Ente pubblico incaricato della realizzazione, gestione e sviluppo dell'infrastruttura tecnologica Campus dell'Innovazione Automotive e Metalmeccanica;

ALLEGATO come parte integrante alla del
berazione n. 532 del 22/3/13


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

[Firma]



- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 612 del 24 settembre 2012 è stato approvato il Piano Finanziario di Attuazione del PARFSC 2007-2013 ed è stato previsto, al punto 4, che i progetti che prevedono l'impiego, in via esclusiva o in concorso con le risorse del PAR FSC, di risorse regionali potranno essere attuati da parte delle Direzioni Regionali competenti solamente a seguito del reperimento di risorse finanziarie certe ed effettivamente erogabili;
- che in data 16 aprile 2013 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 285, avente ad oggetto *"PAR FSC Abruzzo 2007-2013: correzione errori materiali e adeguamenti consequenziali alle determinazioni del Comitato di Sorveglianza del 23 novembre 2012 e della seduta convocata secondo la procedura in forma scritta del 20-25 febbraio 2013"*;
- che, nella procedura di consultazione scritta avviata il 6 maggio 2013, il Comitato di Sorveglianza, nel rimodulare le risorse destinate all' area di policy 1 del PAR "Competitività e RSTI", pur mantenendo la copertura complessiva per la Linea di Azione I.1.1.a in € 32.599.700,00, ha ridotto la quota a carico del FSC a € 26.599.700,00, assicurando la copertura dei rimanenti € 6.000.000,00 con risorse regionali;
- che il Documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente l'applicazione del diritto UE in materia di appalti pubblici ai rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici ("cooperazione pubblico-pubblico"), al punto 3.3, individua le caratteristiche della "Cooperazione non istituzionalizzata/orizzontale per garantire congiuntamente l'esecuzione di compiti di interesse pubblico";
- che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti, quale Ente Pubblico incaricato dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 627 del 2 ottobre 2012 della realizzazione gestione e sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, ha preso atto, con Deliberazione della Giunta Camerale n. 8 del 18.2.2013, trasmessa alla Regione con nota prot. n. 3904 del 14.3.2013, del progetto definitivo redatto, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010, dal gruppo unico dell'Accordo di Programma sottoscritto per la progettazione del *Campus dell'Innovazione Automotive e Metalmeccanica*;
- che la realizzazione del Progetto del *"Campus dell'Innovazione Automotive e Metalmeccanica"*, prevede una spesa complessiva di € 32.600.961,27 per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) Acquisizione e sistemazione aree scoperte: € 13.468.628,10;
 - b) Realizzazione dei laboratori per la ricerca: € 9.888.372,17;
 - c) Acquisizione di attrezzature per i laboratori di ricerca lotto A: € 3.243.691,00;
 - d) Acquisizione di attrezzature per i laboratori di ricerca lotto B: € 6.000.000,00;
- la copertura finanziaria degli interventi del Progetto del *"Campus dell'Innovazione Automotive e Metalmeccanica"* è così distinta:
 - gli interventi a), b) e c) sono finanziati con l'Accordo di Programma Quadro "Sostenere la realizzazione dell'Azione Connessa Automotive", avente ad oggetto risorse rivenienti dal PAR FSC Abruzzo 2007-2013 per € 26.599.700,00 e risorse della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti di cui alla deliberazione di Giunta Camerale n. 8 del 18.2.2013 per € 991,27;
 - l'intervento d) sarà finanziato con risorse regionali per € 6.000.000,00, così come previsto dal PAR FSC Regione Abruzzo 2007-2013 approvato, da ultimo, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 285 del 16 aprile 2013 e successivamente



modificato dalla procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza avviata il 6 maggio 2013. In caso di mancato reperimento, anche in quota parte, di risorse finanziarie certe ed effettivamente erogabili a carico del bilancio regionale, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 24 settembre 2012, alla copertura della quota di € 6.000.000,00 potranno concorrere le economie degli interventi a), b) e c) riprogrammate ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di Programma Quadro, nonché risorse derivanti dall'attivazione di strumenti promossi dall'Ente attuatore;

CONSIDERATO CHE


- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Chieti è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale e di potestà regolamentare (art. 1 comma 1 Legge 580/93). L'art. 5 dello Statuto della Camera e l'art. 2 della Legge 580/1993, così come modificata dal d.lgs. 29/2010, evidenzia il ruolo della Camera come supporto al sistema delle imprese attraverso funzioni di "promozione degli interessi generali delle imprese". Per il raggiungimento dei propri fini la Camera può realizzare strutture e infrastrutture di interesse economico generale, a livello locale, regionale e nazionale;
- il *Campus* è una infrastruttura tecnologica di interesse pubblico perché mira ad incrementare le competenze e migliorare la diffusione delle conoscenze nell'*automotive* a servizio dell'intera collettività, coinvolgendo le imprese, i lavoratori e le istituzioni per stabilizzare produzioni e livelli occupazionali;
- i trasferimenti finanziari tra la Regione Abruzzo e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti, fino a € 26.599.700,00 sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lavori/servizi/forniture relativi alla realizzazione del *Campus*; la Camera di Commercio non svolgerà servizi per conto della Regione che potranno determinare trasferimento di risorse finanziarie;
- con la presente convenzione è stabilita una cooperazione pubblico-pubblico tra la Regione Abruzzo e la C.C.I.A.A. di Chieti per l'attuazione della Linea di azione I.1.1.a del PAR FSC;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Finalità)

La presente Convenzione ha ad oggetto la realizzazione, la gestione e lo sviluppo degli interventi a., b. e c. del Progetto del *Campus dell'Innovazione Automotive e Metalmeccanica* e le modalità di concessione ed erogazione da parte della Regione Abruzzo in favore della C.C.I.A.A. di Chieti delle risorse FSC previste dal PAR-FSC Regione Abruzzo 2007-2013 per la Linea di Azione I.1.1.a., pari a € 26.599.700,00. Ai fini di una più puntuale individuazione dell'oggetto della convenzione e degli obblighi da essa scaturenti, si considera il progetto del quale l'Ente Attuatore ha preso atto in data 18.2.2013, con deliberazione della Giunta Camerale n. 8, e trasmesso alla Regione con nota prot. n. 3904 del 14.3.2013, oltre che l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in pari data della



presente Convenzione dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla Regione Abruzzo.

Art. 2 (Utilizzo delle risorse)

L'Ente Attuatore dell'intervento è tenuto a utilizzare le somme concesse nel rispetto della progettazione sopra richiamata, comportante una spesa contenuta nell'importo complessivo programmato. L'ammissibilità delle spese per l'intervento è determinata secondo quanto prescritto dai manuali di gestione delle risorse del PAR FSC. Le spese non ammissibili rimangono a totale carico dell'Ente Attuatore.

Art. 3 (Impegni e oneri dell'Ente Attuatore)

L'Ente Attuatore si impegna alla realizzazione, alla gestione e allo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica *Campus dell'Innovazione Automotive e Metalmeccanica*, opera pubblica oggetto della presente convenzione. L'Ente Attuatore si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti per consentire la sua realizzazione a norma delle vigenti Leggi e disposizioni in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture. L'Ente attuatore è, quindi, responsabile delle procedure di affidamento dell'attività di appalto, esecuzione e collaudo dei lavori, e successiva gestione e sviluppo dell'infrastrutture con particolare riguardo alle normative in materia di garanzia delle concorrenze, di protezione dell'ambiente, alle direttive comunitarie in materia di informazione e pubblicità, sicurezza dei cantieri e quelle relative alla lotta contro la criminalità organizzata.

L'Ente Attuatore si impegna, inoltre, ad assicurare la copertura finanziaria della propria quota di cofinanziamento, pari a € 991,27.

L'Ente Attuatore si impegna a rispettare quanto previsto nel:

- a) Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS (oggi FSC) con il Dizionario generale e il Dizionario Tecnico definito dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e approvazione delle Note Integrative Regionali per il monitoraggio dei progetti del PAR FAS (oggi FSC) Abruzzo 2007-2013 (deliberazione della Giunta Regionale n. 679 del 22 ottobre 2013);
- b) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Certificazione (deliberazione della Giunta Regionale n. 703 del 29 ottobre 2012);
- c) Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione a Attuazione e Linee Guida per l'ammissibilità della spesa degli interventi finanziati nell'ambito del PAR FAS (oggi FSC) 2007/2013 (deliberazione della Giunta Regionale n. 710 del 29 ottobre 2012).

L'Ente Attuatore garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto in pari data dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla Regione Abruzzo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate negli Allegati all'Accordo di Programma Quadro. L'Ente Attuatore garantisce, altresì, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto della presente Convenzione, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali.

In particolare, l'Ente Attuatore si impegna:

- a realizzare l'opera finanziata secondo il cronoprogramma specifico degli interventi, fatte salve eventuali variazioni concordate tra le parti;
- a restituire eventuali somme non utilizzate e/o spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione;



- a presentare periodicamente relazioni sulle situazioni contabili e tecniche in relazione agli stati di avanzamento delle attività;
- a informare tempestivamente la Regione in merito a eventuali modifiche degli assetti organizzativi e/o del nominativo dei responsabili, in grado di avere un impatto sul sistema di gestione e di controllo;
- a seguire le indicazioni della Regione e delle altre Autorità del PAR FSC in ordine alla natura, alle modalità, alla periodicità delle informazioni e dei dati da trasmettere attraverso il sistema informativo utilizzato per la gestione del PAR FSC Abruzzo 2007-2013.

L'Ente Attuatore garantisce che i laboratori, come infrastruttura di RSI, saranno utilizzati con lo scopo di svolgere attività non economiche e, al fine di utilizzare in modo efficiente le proprie risorse, e alcune attività economiche accessorie.

I laboratori e le strutture complementari saranno affidate, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale, ad un Organismo di Ricerca (senza scopo di lucro che non trae vantaggi diretti dalla gestione stessa e garantisce l'accesso aperto e il pagamento dell'utilizzo), come indicato anche al punto 2. della nota (Ref. Ares(2012)1108005 - 24/09/2012).

L'Organismo svolge attività di R&S in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S in collaborazione e la diffusione dei risultati della ricerca; può svolgere anche attività per conto di terzi nel rispetto delle normative vigenti (es. Disciplina Comunitaria 2006/C 323/01).

L'Ente Attuatore adotterà procedure di scelta dell'Organismo di Ricerca nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e concessioni. La durata prevista per la convenzione tra Ente Attuatore e Organismo di Ricerca è di anni 25; il canone annuo ipotizzato per l'Organismo di Ricerca, quale gestore del *Campus*, coprirà esclusivamente i costi senza rappresentare un'attività economica per l'Ente Attuatore.

L'Organismo di Ricerca affidatario garantirà che le entrate dei laboratori saranno generate dai progetti di ricerca e sviluppo sperimentale e da attività d'istruzione/formazione.

I laboratori, come infrastruttura di RSI, saranno utilizzati con lo scopo di svolgere attività non economiche, secondo la definizione data al punto 3.1.1 della disciplina RSI, e, anche, alcune attività economiche accessorie al fine di utilizzare in modo efficiente le proprie risorse. È questo il caso (ad es. le attrezzature e i laboratori) del noleggio occasionale a partner industriali o dell'utilizzazione dell'infrastruttura da parte dell'organismo di ricerca per svolgere ricerche a contratto per conto dell'industria. Si garantisce il rispetto delle condizioni previste dalla attività accessorie di cui al punto 4. della nota (Ref. Ares(2012)1108005 - 24/09/2012):

- a. i fattori produttivi (ad es. i terreni, i materiali, le tecnologie esistenti, le apparecchiature, gli strumenti e i principali servizi, ivi compresi la costruzione, la fornitura di elettricità e acqua e di altri servizi di supporto allo sviluppo e alla gestione del progetto) necessari per la realizzazione dell'infrastruttura di ricerca sono oggetto di gara/appalto secondo la legislazione dell'UE e nazionale secondo i principi di aggiudicazione aperta, trasparente e non discriminatoria;
- b. tutti i diritti di proprietà intellettuale creati nella fase di realizzazione/costruzione dell'infrastruttura di ricerca finanziata pubblicamente sono assegnati integralmente all'organizzazione di ricerca;
- c. l'organizzazione di ricerca consente un accesso aperto e non discriminatorio all'infrastruttura;

ECONOMICO E DEL M.



- d. l'organizzazione di ricerca applica agli utenti prezzi di mercato¹ (che coprono i costi di ammortamento in modo proporzionale);
- e. le attività economiche derivanti dall'utilizzo dell'infrastruttura di ricerca e sviluppo rimangono accessorie per natura, ossia sono direttamente connesse al funzionamento dell'infrastruttura di ricerca e necessarie allo stesso, oppure intrinsecamente collegate all'attività principale di ricerca indipendente pubblica. In generale le attività accessorie consumano gli stessi fattori di produzione delle attività non economiche primarie, quali ad es. materiali, attrezzature, manodopera, attività immobilizzate. Le attività economiche accessorie dell'organizzazione di ricerca devono mantenere un ambito limitato, ad es. la capacità dell'infrastruttura di ricerca utilizzata per l'attività economica non deve rappresentare una parte apprezzabile della capacità totale effettivamente utilizzata;
- f. l'organizzazione di ricerca mantiene una contabilità separata allo scopo di impedire trasferimenti incrociati di risorse alle sue attività economiche;
- g. tutti i profitti derivanti dalle attività economiche sono reinvestiti in attività non economiche (i profitti generati dall'utilizzo dell'infrastruttura finanziata pubblicamente non possono essere utilizzati per l'espansione delle attività economiche dell'organizzazione di ricerca, che deve mantenere una natura accessoria);
- h. le attrezzature e le strutture utilizzate esclusivamente per attività economiche non rappresentano spese ammissibili.

Art. 4 (Impegni e oneri dell'Ente Regione Abruzzo)

La Regione si impegna a garantire in favore dell'Ente Attuatore il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse, compatibilmente con il vincolo indotto dal rispetto del "patto di stabilità" e in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio e subordinatamente alle disponibilità di cassa. A tal fine la Regione assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi, compatibilmente con le risorse trasferite dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Regione medesima.

Inoltre, la Regione:

- effettua le verifiche previste dai manuali di attuazione del PAR FSC Abruzzo 2007-2013;
- garantisce supporto all'Ente Attuatore per le procedure di rendicontazione del contributo concesso;
- adotta ogni atto utile a garantire la corretta attuazione della Convenzione ed il buon esito delle attività.

L' Accordo di Programma Quadro "Sostenere la realizzazione dell'Azione Connessa Automotive" ha ad oggetto la realizzazione degli interventi a), b) e c) del Progetto del "Campus dell'Innovazione Automotive e Metallmeccanica", per l'importo massimo complessivo di € 26.600.691,27. Il Progetto si articola nei seguenti interventi:

- a) Acquisizione e sistemazione aree scoperte: € 13.468.628,10;
- b) Realizzazione dei laboratori per la ricerca: € 9.888.372,17;
- c) Acquisizione di attrezzature per i laboratori di ricerca: € 3.243.691,00.



¹ Il prezzo di mercato è definito come il prezzo addebitato a un utente per l'accesso a una struttura di ricerca analoga (riferimento al prezzo di mercato). In assenza di un riferimento di mercato il prezzo deve coprire proporzionalmente tutti i costi, con un margine ragionevole

La copertura finanziaria degli interventi dell'Accordo di Programma Quadro ammonta a € 26.600.691,27 ed è assicurata da risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione rivenienti dal PAR FSC 2007/2013 per € 26.599.700,00 e da risorse della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti di cui alla deliberazione di Giunta Camerale n. 8 del 18.2.2013 per € 991,27.

Secondo quanto previsto dal Manuale delle Procedure dell'Organismo di Programmazione e Attuazione, l'erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità: la Regione Abruzzo, per mezzo del Responsabile di Linea, ricevute le richieste di rimborso delle spese sostenute, verifica la correttezza e la regolarità delle spese e assume le determinazioni di impegno e di liquidazione delle domande di rimborso e assume la determinazione dirigenziale di pagamento delle somme richieste.

Al fine di garantire il monitoraggio dell'attuazione degli interventi la Regione potrà chiedere all'Ente Attuatore ogni utile informazione relativa alle attività di pertinenza della presente Convenzione.

In ogni provvedimento, corrispondenza, pagamento e/o fattura, da effettuare in relazione all'intervento medesimo, è obbligatorio il riferimento al CUP, alla fonte finanziaria (PAR-FSC della Regione Abruzzo - Linea di Azione I.1.1.a "Sostenere la realizzazione dell'Azione Connessa Automotive") e al titolo dell'intervento.



Art. 5 (Sanzioni)

Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale della presente Convenzione. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi di cui all'Accordo di Programma Quadro sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate dall'Ente Attuatore nei bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.

Ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo di Programma Quadro, in caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dai cronoprogrammi, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al Comitato di Sorveglianza del PAR-FSC per le decisioni di conseguenti.

In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore. A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.

L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.

Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.



Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dall'articolo 19 dell'Accordo di Programma Quadro.

Art. 6 (Comitato di Attuazione)

Le parti, di comune accordo, possono costituire un Comitato di Attuazione della Convenzione per la realizzazione, gestione e sviluppo dell'infrastruttura tecnologica *Campus dell'Innovazione Automotive e Metalmeccanica*. Il Comitato si occuperà anche della gestione dei Laboratori, che dovrà garantire l'accesso aperto a tutti i potenziali beneficiari e il rispetto delle normative in materia di ricerca e sviluppo sperimentale indicati nella Disciplina Comunitaria 2006/C 323/01 e successive modificazioni e integrazioni e della promozione e allo sviluppo della struttura.

Fanno parte del Comitato i rappresentanti dei sottoscrittori della presente Convenzione e/o loro delegati, in particolare:

- Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
- Assessore regionale allo Sviluppo Economico o suo delegato;
- Presidente della Camera di Commercio di Chieti o suo delegato;
- Direttore regionale della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo;
- Segretario Generale della Camera di Commercio di Chieti.

Le funzioni del Comitato non comportano oneri a carico della Regione ed i suoi componenti non hanno diritto ad alcuna indennità.

Il Comitato, che si riunisce di norma ogni quattro mesi, svolge i seguenti compiti:

- esamina e verifica lo stato di avanzamento delle attività previste nella Convenzione;
- esamina eventuali inadempienze e ritardi delle parti;
- propone eventuali rimodulazioni finalizzati al buon esito delle attività;
- esamina, altresì, il report quadrimestrale redatto dall'Ente Attuatore, sul regolare avanzamento delle operazioni finanziate, evidenziando le criticità eventualmente incontrate, le procedure adottate o le proposte per superarle.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente della Giunta o suo delegato vale doppio.

I sottoscrittori della presente Convenzione adotteranno gli atti conseguenti.

Art. 7 (Monitoraggio)

L'Ente attuatore/beneficiario è tenuto a provvedere alle operazioni per il monitoraggio in conformità con il richiamato "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FSC", approvato con DGR 679/2012.

Il mancato o il ritardato inserimento dei dati da parte del l'Ente attuatore/Beneficiario comporta la sospensione del trasferimento del contributo dovuto.

Il monitoraggio che viene effettuato sui progetti ammessi al contributo è:

- finanziario, ossia osserva e analizza i flussi finanziari;
- procedurale, ossia accompagna i progetti nel loro iter di attuazione;



- fisico, ossia rileva i prodotti realizzati in ogni progetto concluso, attraverso la misurazione dei valori conseguiti dagli indicatori di realizzazione ad essi associati.

In conformità con il richiamato Manuale Operativo e con le “Note integrative regionali sulle procedure di monitoraggio dei progetti”, il monitoraggio dei progetti del PAR FSC 2007 – 2013 viene svolto attraverso l’utilizzo informatico del Sistema Gestione Progetti (SGP).

Art. 8 (Informazioni e pubblicità)

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati della presente Convenzione e, in generale, della Linea di Azione I.1.1.a “*Sostenere la realizzazione dell’Azione Connessa Automotive*”, dovranno essere ampiamente pubblicizzate dall’Ente Attuatore, di concerto con la Regione. L’informazione e la pubblicità dovranno garantire l’adozione di forme e strumenti di comunicazione adeguati ai livelli territoriali interessati. Le informazioni relative a tempistica, limiti operativi e fattori ostativi che dovessero manifestarsi potranno essere resi noti.

Art. 9 (Documenti allegati)

Fanno parte integrante della presente Convenzione gli elaborati progettuali, in formato digitale.

Art. 10 (Durata)

La presente Convenzione impegna i sottoscrittori fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l’entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio **ex post**.

Art. 11 (Norme di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile e della Contabilità di Stato.

Per le controversie che dovessero insorgere nell’applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Pescara.



